

## **art. 6** Presentazione della domanda di contributo

La domanda, deve essere redatta secondo l'allegato A al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato B al presente regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l'allegato C al presente regolamento, nella quale si dichiara:

- 1) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità;
- 2) di non avere/avere ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione degli pag 3/7 interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo;
- 3) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servo scala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura o la rottura hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;
- 4) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;
- 5) che le opere non sono state ancora eseguite ovvero che le attrezzature non sono state ancora acquistate o installate;
- 6) di essere in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'articolo 3; con i relativi dati;

c) copia della certificazione di invalidità e del certificato medico di cui all'articolo 3, comma 2;

d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;

e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;

f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale.